



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito

Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico-Sociale - Carmine Sylos-BITONTO
Prot. 0001392 del 05/03/2025
VII (Entrata)

Bari, (fa fede la data del protocollo)

AGLI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA MOBILITA' 2025/26

p.c. Alle OO.SS. Comparto scuola

Alla Direzione Generale dell'USR per la Puglia

Oggetto: Mobilità del personale docente per l'a.s. 2025/2026. Indicazioni

I partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2025/2026 vorranno leggere accuratamente l'O.M. n.36 del 28/02/2025 ed l'Ipotesi di CCNI del 29 gennaio 2025 relativo al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 ed attenersi rigorosamente a quanto previsto, nella compilazione dell'istanza e nella predisposizione della documentazione da allegare.

Per I DOCENTI CON NOMINA GIURIDICA NELL'A.S. 2024/25 IN ATTESA DI TITOLARITA' DEFINITIVA NELLA PROVINCIA si rinvia all'art 2 co. 5 CCNI, che espressamente prevede: *“I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compresi il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. (...) Si precisa che i docenti non abilitati, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023, individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità.”*

DOCENTI NON ABILITATI, VINCITORI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL D.M. 205/2023 (PNRR). È stato precisato che tali docenti, individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità (art. 2, comma 5 del CCNI)

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima (art. 3 co. 18, O.M. n. 36/2025).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

VINCOLI

I docenti soggetti ad eventuali vincoli vorranno rispettare i medesimi. La piattaforma Istanze on-line opportunamente avvisa l'interessato della sussistenza di un vincolo. Si precisa sin da ora che, nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest'Ufficio non potrà convalidarla senza ulteriore avviso.

DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA

Sono state **ulteriormente estese le deroghe ai vincoli di permanenza** previste dall'Accordo del 21 febbraio 2024 di integrazione e modifica al CCNI 18 maggio 2022 (art. 2, comma 6 dell'Ipotesi di CCNI).

In aggiunta a quella disciplinate già, le deroghe sono state previste anche per i docenti che siano:

- genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età);
- figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

Nel rinviare all'art. 2, comma 6, del CCNI in merito all'indicazione delle preferenze da parte dei docenti che intendano beneficiare delle citate deroghe, si precisa **che i docenti devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello G pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, di trovarsi in una delle condizioni indicate dalla citata disposizione contrattuale. Sempre mediante il modello G, devono indicare, a seconda dei casi, il comune di effettiva residenza propria (articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o degli assistiti o dei figli minori di sedici anni, o del genitore ultrasessantacinquenne, dichiarando la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.**

DICHIARAZIONI /DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Gli interessati vorranno procedere alla massima precisione nella presentazione delle domande di mobilità e della documentazione allegata.

- Nell'indicazione del **servizio pre-ruolo**, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell'Istituzione scolastica di servizio. **Si prega di indicare SOLO il servizio pre – ruolo utile**, ossia quello prestato per 180 giorni



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

- o dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, o in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.
- Sia il **servizio prestato senza soluzione di continuità** (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) sia il **punteggio aggiuntivo una tantum** (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti.
 - Le **esigenze di famiglia** (Tabella A, sezione A2) e i **titoli generali** (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi.
 - Per quanto concerne i **titoli generali**, è necessaria la specificazione della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti.
 - Per le **domande di passaggio di ruolo e di cattedra**, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra NON potranno essere convalidate senza ulteriore avviso.
 - La **richiesta del posto sostegno** è subordinata al possesso dell'apposito titolo di specializzazione e del superamento dell'anno di prova nel ruolo di appartenenza, che devono essere deve essere specificamente dichiarati, **anche in assenza di abilitazione all'insegnamento sul grado richiesto**. (art. 4, comma 3 del CCNI)
 - Per usufruire delle **precedenze** di cui all'art. 13 del CCNI è necessaria l'allegazione di tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall'O.M. e della certificazione sanitaria (**che non può essere oggetto di autocertificazione**).
 - Nel caso di **assistenza a genitore disabile**, si ricorda che è stata eliminata la figura del referente unico dell'assistenza. Resta ferma la necessità di allegare la documentazione seguente:
 - 1) certificazione sanitaria attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente;
 - 2) dichiarazione personale comprovante che la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
 - 3) documentata impossibilità del coniuge della persona disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 - 4) dichiarazione attestante la richiesta di fruire periodicamente, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.
 - **La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del CCNI deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspbpa@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

- Nella nuova formulazione del punto IV del citato articolo 13, comma 1, **nei trasferimenti interprovinciali** è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.

MOBILITÀ DOCENTI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

È stata disciplinata la mobilità territoriale e professionale dei docenti titolari sui posti di educazione motoria nella scuola primaria, prevedendo che tali docenti partecipino alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti e **precisando che i movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, siano equiparati ai passaggi di cattedra (art. 5 del CCNI)**. Per tali movimenti i docenti devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

I docenti titolari nella scuola primaria che presentano domanda di passaggio di cattedra da e verso educazione motoria e, contemporaneamente, domanda di trasferimento devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

CLASSE DI CONCORSO A-23 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A-23 nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, **costituisce un trasferimento** (art. 8, comma 8 dell'O.M.). Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A-23 nella scuola secondaria di secondo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, **costituisce un passaggio di ruolo** (art. 14, comma 4, secondo periodo dell'O.M.)

DOCENTI VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Per la lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita negli specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è prevista la possibilità di presentare, in qualunque momento, domanda di mobilità, a prescindere dalla richiesta del competente Dipartimento di pubblica sicurezza (art. 3, comma 3 del CCNI). La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'inserimento nei predetti percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

SERVIZIO SCUOLE PARITARIE

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera, secondo quanto previsto dalla Premessa delle Note comuni alle Tabelle dei trasferimenti e dei passaggi. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
- b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;
- c) nelle scuole secondarie pareggiate.

SERVIZIO PRESTATO nell'ambito del progetto "Diritti a scuola"

Non è valutabile il servizio prestato nell'ambito del progetto "Diritti a scuola" (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).

RECLAMI

Si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità a monitorare lo stato della propria domanda di mobilità mediante la piattaforma Istanze on-line e **a proporre eventuali reclami tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla notifica della convalida della domanda di mobilità all'indirizzo usp.ba@istruzione.it, specificando nell'oggetto RECLAMO MOBILITA DOCENTE** con la precisazione dei propri dati anagrafici, di un recapito telefonico, del grado di scuola e delle ragioni del reclamo.

Per i docenti perdenti posto, il reclamo dovrà essere proposto tempestivamente e comunque **entro il quinto giorno** utile prima della data d'inserimento al SIDI delle domande di mobilità.

Si precisa fin da ora che, viste le tempistiche ristrette per la valutazione delle istanze di mobilità, questo Ufficio non potrà attivare IN NESSUN CASO il soccorso istruttorio, attenendosi, unicamente alla documentazione prodotta in sede di presentazione dell'istanza di mobilità. Eventuali omissioni / inesattezze/ dimenticanze non potranno essere sanate IN NESSUN CASO. Si chiede, pertanto, ai docenti interessati alla procedura massima collaborazione per la buona riuscita delle operazioni innanzi indicate.

IL DIRIGENTE

Giuseppina Lotito